

N. R.G. 162/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 162/2017, cui sono riunite le cause nn.
164/2017, 166/2017, 169/2017, promosse da:

O **I** **D** **F** ,
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gabriele Cazzara,
Antonella Gavaudan e Sara Passante, e

RICORRENTI

contro

NA, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e
difeso dagli **aria** **1**, elettivamente
domiciliato presso il Loro Studio, in **gna**.

RESISTENTE

Avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato ed altro.



CONCLUSIONI

Il procuratore dei ricorrente conclude come in ricorso perché il Tribunale voglia:

Per

"A) Accertata, per le ragioni tutte innanzi esposte e/o per ogni altra norma ritenuta applicabile dal Tribunale adito, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto "a progetto" predisposto da ..., nonché dei relativi e conseguenti atti amministrativi in forza dei quali la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa, con conseguente qualificazione del rapporto quale ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

B) accertata, per le ragioni tutte innanzi esposte, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o irregolarità dei contratti di lavoro somministrato a termine e delle proroghe contrattuali dei suddetti, nonché dei collegati contratti di somministrazione e delle proroghe dei suddetti, formalmente intercorsi con ..., nonché del contratto di lavoro a tempo indeterminato e delle missioni a termine intercorsi con ... e dei relativi contratti commerciali per l'utilizzazione presso AS ... di Bologna, con conseguente imputazione diretta del rapporto, alla stregua di ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo ad Asp ... Bologna anche quale subentrante in tutti i rapporti attivi e passivi di Asp Poveri Vergognosi;

ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti di ... si ... cui è subentrata, a seguito di unificazione delle ... e A ... ann II, ... che la ricorrente ha svolto di fatto e continuativamente attività lavorativa di natura subordinata sin dal 7.9.2009, o comunque dal 1.2.2011 o dalla diversa data che risulterà di giustizia con diritto alla conservazione della anzianità di servizio maturata per tutte le ragioni esposte in atti, ovvero in applicazione di ogni altra norma ritenuta dal Tribunale applicabile alla fattispecie, con inquadramento nel livello CI del ccnl settore Enti Locali;

Accertare e dichiarare la sussistenza in capo ad ... logna, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna v. ... la 7, di un unico ordinario ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutti gli



effetti dal 7.9.2009 o dalla diversa data che risulterà di giustizia, anche per effetto della declaratoria di nullità/illegittimità/irregolarità dei contratti di lavoro somministrato e di somministrazione intercorsi tra la convenuta e la ricorrente, nonché in ogni caso per effetto della illiceità irregolarità invalidità della somministrazione di lavoro per cui è causa, con inquadramento della lavoratrice e nel livello C1;

Dichiarare il diritto della ricorrente, ex artt. 2126 cc e 36 Costituzione, a percepire le differenze retributive ovvero il trattamento economico corrispondente alla qualifica di fatto rivestita, con riserva di azione e per l'effetto

Dichiarare nei confronti di **Antonietta Castriotta**, in persona del legale rappresentante pro tempore, stanti le declaratorie di cui ai punti che precedono, la illegittimità della estromissione dal servizio di fatto attuata nei confronti di parte ricorrente in data 31.5.2016 e per l'effetto

Accertare il diritto della ricorrente ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettivamente intercorso con la convenuta, la cui assunzione è succeduta, in tutti i rapporti attivi e passivi, A **Antonietta Castriotta** con diritto alla regolarizzazione contributiva e con conseguente diritto alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica;

Condannare quindi **Antonietta Castriotta**, come sopra domiciliata e rappresentata a) ad assumere la ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla data del primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa (7.9.2009) o da altra data successiva reinserendola in servizio; b) ad inquadrarla nella categoria C1 del CCNL, o nel diverso livello ritenuto di giustizia, con qualifica di impiegata; c) alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica sulla base della anzianità di servizio decorrente dalla data del primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero da altra data successiva; d) al risarcimento del danno mediante corresponsione delle retribuzioni perdute dalla data di messa in mora sino al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro o comunque dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 L. n. 183/10, sulla base di una retribuzione mensile pari ad € 1.632,57 con interessi e rivalutazione, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nella misura massima prevista ovvero in misura pari a 12 mensilità, o comunque sulla base delle diverse norme innanzi richiamate e nella diversa misura ritenuta di giustizia



in via subordinata

Dichiarare tenuta e condannarea, come sopra domiciliata e rappresentata, ex art. 36 dl dlgs 165/2001, a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, un importo corrispondente a 36 mensilità sulla base di una retribuzione mensile pari, per un impiegato con inquadramento nel livello C1 del ccnl settore Enti locali, ad € 1.632,57, o al diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, tenuto conto dei criteri innanzi indicati, e quindi della reiterazione del ricorso abusivo a contratti di lavoro "flessibile", della età del ricorrente, dei tempi medi per reperire occupazione, e comunque tenuto conto, quale parametro, delle disposizioni di cui all'art. 18 Statuto lavoratori commi 2,3,4, o comunque delle disposizioni di cui all'art. 32 dlgs 183/2010, o comunque sulla base delle diverse norme ritenute applicabili, oltre a interessi e rivalutazione, ovvero di una somma diversa da liquidarsi secondo equità tenuti comunque presenti i parametri di raffronto forniti. Ferme le riserve formulate.

In via ulteriormente subordinata: Dichiarare tenuta e condannare come sopra rappresentata e domiciliata, a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una indennità pari, ex art. 32 dlgs 183/2010, a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come sopra determinata, oltre a interessi e rivalutazione o comunque sulla base delle diverse norme ritenute applicabili ed in ragione della diversa misura ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese competenze ed onorari".

Per ora stesse conclusioni, tenuto conto delle differenze di tempi ed economiche, ovvero inizio attività 11.1.2010 o 1.2.2011, estromissione dal 31.5.2016, retribuzione mensile globale di fatto € 1.905,56.

Per F' stesse conclusioni, tenuto conto delle differenze di tempi ed economiche, ovvero inizio attività 1.4.2008, estromissione dal 31.5.2016, retribuzione mensile globale di fatto € 1.905,56.

Per v'sse conclusioni, tenuto conto delle differenze di tempi ed economiche, ovvero dal primo contratto di somministrazione (5.10.2010) retribuzione mensile globale di fatto € 1.905,56.



Il procuratore - per tutti i resistenti - conclude come in memoria perché il Tribunale voglia

“1) in via preliminare, di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva ...”

... in relazione alle domande giudiziali del ricorso afferenti a rapporti di lavoro intercorsi con, o riferibili a soggetti diversi dalla convenuta (agenzie di somministrazione e/o ...”

2) dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente dall'impugnativa giudiziale del contratto di collaborazione a progetto nonché dei primi tre contratti di lavoro somministrato a termine e/o di somministrazione e del termine apposto a tali contratti ...”

3) in via preliminare, di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti affermati dalla ricorrente ...”

4) dichiarare inammissibili e comunque infondate le domande ...”

5) in via subordinata, nel merito: respingere, siccome non provata e comunque perché infondata in fatto e in diritto, la domanda risarcitoria e/o indennitaria formulata in via subordinata in ricorso ...”

Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. Con ricorsi separatamente depositati davanti al Giudice del lavoro di Bologna in date 20, 21 e 23.1.2017 (poi riuniti dal Sig. Presidente di Sezione ex art. 274 c.p.c., con provvedimento del 2.5.2017 ed assegnati a questo Giudice) i ricorrenti, per i motivi indicati, concludevano come sopra.

b. Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente che, per i motivi indicati, concludeva come sopra.

c. All'udienza del 20.7.2017 si procedeva all'interrogatorio libero delle parti e con ordinanza del 26.7.2017 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dai ricorrenti.

All'udienza del 25.1.2018 venivano sentiti i testi

All'udienza del 13.9.2018 veniva sentito il teste



All'udienza dell'11.12.2018 venivano sentiti i testi [...] e la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 2.4.2019 autorizzandosi il deposito di note.

d. Le note venivano depositate ed all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il Giudice si ritirava per deliberare e successivamente pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando lettura del dispositivo, telematicamente depositato, e riservando il deposito della sentenza con la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con quattro distinti ricorsi di tenore analogo, successivamente riuniti, i sigg.ri [...] hanno chiesto che il Tribunale volesse accertare la nullità dei contratti di somministrazione e/o a progetto intercorsi prima con [...] e poi con [...] e, conseguentemente, convertire i contratti stessi in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con ogni conseguenza in termini di adeguamento della retribuzione e, in via subordinata, condannare la convenuta al risarcimento del danno commisurato in n. 36 mensilità.

Le domande principali dei ricorrenti, attinenti e connesse al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da qualificarsi come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non possono essere accolte, mentre va accolta, per quanto di ragione, la domanda subordinata.

1a. [...] ha fondatamente eccepito l'impossibilità giuridica di accogliere la domanda principale di conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, ostandovi l'art. 97 Cost. e l'art. 36 d.lgs. n. 165/01 che vieta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la P.A. senza il superamento di un concorso pubblico, come confermato da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 5072/2016).

1b. Non si condivide invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente, secondo cui la domanda risarcitoria sarebbe mal posta nei suoi confronti, in quanto ente



utilizzatore, per essere unica legittimata passiva la società di somministrazione, né quella di decadenza dall'impugnazione dei licenziamenti e di prescrizione, totale o parziale, dei pretesi crediti vantati dai ricorrenti.

Intanto i ricorrenti erano funzionalmente ed organicamente inseriti negli Uffici di ... subentrata nel gennaio 2014. Il rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti a causa della irregolare somministrazione e della violazione delle norme di legge e contrattuali, in realtà si è svolto con l'utilizzatore ... (prima ... vero ed effettivo datore di lavoro, mediante una innumerevole serie di contratti di lavoro subordinato a termine e di proroghe contrattuali. I vizi del contratto di somministrazione stipulato con la ... V ... non possono che ricadere, per l'effetto del subentro in tutte le posizioni attive e passive, sulla convenuta ...

Inoltre nessuna decadenza si è realizzata nella fattispecie essendosi succeduti i numerosi contratti senza soluzione di continuità. I ricorrenti hanno continuato a prestare ininterrottamente l'attività lavorativa nel medesimo ufficio e con le medesime "funzioni".

... continuato ad avvalersi delle prestazioni dei ricorrenti ed ha continuato ad utilizzarli continuativamente sino al maggio del 2016.

Quando i ricorrenti hanno cessato di svolgere l'attività lavorativa in favore ..., hanno immediatamente impugnato la estromissione dal servizio ed i contratti di lavoro somministrato nei confronti di ... -ona nel rispetto dei termini fissati dall'art. 39 dlgs 81/2015

1c. A fondamento della domanda subordinata di risarcimento del danno i ricorrenti hanno dedotto e dimostrato il carattere subordinato della prestazione resa e la violazione delle norme sulla "causa" dei contratti di somministrazione.

L'art. 36 del dlgs 165/2001, e succ. mod., sancisce che la P.A. non può avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dalle leggi e dal codice civile se non per esigenze stagionali, per esigenze sostitutive, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali.

... Bologna non ha allegato e provato la sussistenza di ragioni temporanee ed eccezionali tali da legittimare il ricorso al lavoro somministrato ai sensi dell'art. 36 dlgs 165/2001 e ha formulato istanze istruttorie generiche alle quali ha poi, di fatto, rinunciato.



Anche l'art. 32 del D.L. 223/2006, relativo ai "Contratti di collaborazione" risulta del tutto disatteso ed estraneo alla fattispecie.

La somministrazione risulta illegittima ed irregolare anche in ragione della illegittima reiterazione del rapporto per un periodo superiore ai 36 mesi.

1d. Nel caso in esame dalla documentazione allegata e dalle testimonianze escusse risulta accertato che i ricorrenti hanno lavorato in via esclusiva e continuativa per conto della resistente, svolgendo sostanzialmente sempre le medesime attività lavorative di tipo subordinato, rientranti tra le competenze istituzionali dell'Ente, senza alcuna autonomia e secondo le direttive impartite dai dirigenti del servizio, rispettando un preciso orario di lavoro, con tutte le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, ovvero in maniera identica a tutti i colleghi dipendenti comunali. Si trattava pertanto di un'attività diversa da quella riportata nei vari contratti di lavoro parasubordinato.

1e. La prova testimoniale depone in tal senso.

La teste E. li ha dichiarato: *"Ho lavorato per la resistente dal 2013 più precisamente per ...des e poi dal 2015 per ... di ... a ... So, per averlo visto ed averlo appreso dall'interessata che ... dal 2015 lavorava all'ufficio protezione internazionale per simili 36 ore. Eravamo in uffici diversi ... lilo so di più in quanto lo conosco dal 2013 e lo ho visto lavorare (eravamo nello stesso stabile in uffici non lontani, talora mi recavo da lui o lui da me). Io arrivavo in genere prima di lui essendovi una certa flessibilità di orario. Dal 2015 non ho più avuto contatti diretti. Lui lavorava su patrimonio, affitti. Era un tecnico io un amministrativo ... Eravamo dello stesso livello e prendevamo la stessa retribuzione, circa € 1250 mensili ... avevamo il budge, prima vi era un foglio di presenza da controfirmare. Per ... osso dire che con la stessa da fine 2014 ho collaborato ... talora veniva lei in Via Castiglione. Ci aiutava. Si occupava anche di amministrazione, fatturazioni ..."*

Di nessun valore le dichiarazioni della teste E' ... (la mancanza di procedimenti disciplinari può derivare dalla particolare disciplina e correttezza dei lavoratori) che ha mostrato, tra l'altro, e ne risulta dato atto nel verbale, di essere prevenuta, per avere risposto a cose non richieste o in maniera incongrua, o che non ha saputo rispondere (... Confermo quanto risulta in memoria. Prendo atto che non mi è stato



chiesto di confermare quanto dedotto in memoria ma altro. Confermo quanto mi è stato chiesto, non vi era alcuna soggezione disciplinare. Prendo atto che le domande erano due. Per le direttive non so rispondere, i ricorrenti erano inseriti nell'organizzazione dell'Azienda, non ero io il responsabile che potesse dare direttive ... Ho verificato ... che non risultano nei loro confronti inchieste disciplinari, richieste di ferie, giustificativi. Non vi era rilevazione automatica delle presenze (nel periodo della collaborazione). Sul cap. 3 non so)“.

Il test ... zio ha dichiarato: “Sono stato direttore settore patrimonio alle dipendenze della ... città di Bologna per circa 20 anni fino ad ottobre 2017 ... Conosco i ricorrenti. Di (... li ho conosciuti in quanto lavoravano nel settore che io dirigevo, cioè nel settore patrimonio. ' ... ra impiegata come geometra nell'ufficio per il controllo della conformità edilizia (ufficio territorio e ambiente) ... La ... era impiegata nell'ufficio ed era soggetta alle direttive di ... i che era il suo capo ufficio. L ... era in un altro ufficio Ufficio tecnico ... Era seguito dal Geometr ... che era il suo capo ufficio e gli forniva direttive sul lavoro da svolgere ... il trattamento di D' ... ra quello di tutti gli altri lavoratori subordinati, soggetti a direttive del capo ufficio. Non so se avesse anche potere disciplinare, dipende dal tipo di contratto, anche perché non ve ne è stata occasione di sperimentarlo ...”.

La test ... a, responsabile fino al 2016 del servizio inclusione sociale e poi del servizio di transizione abitativa, ha dichiarato: “Conosco tutti i ricorrenti per nome, la I ... rsonalmente ... La ... i occupava di lavoro amministrativo, inseriva i dati che riguardavano gli accessi degli utenti nelle strutture. Mi supportava nella gestione amministrativa delle assegnazioni borse lavoro per i detenuti e forniva supporto a me e alle mediatrici che lavoravano in carcere ... svolgeva il normale orario di lavoro degli amministrativi ovvero sei ore giornaliere per cinque giorni con due rientri pomeridiani ... era in ufficio per svolgere un lavoro di supporto amministrativo. Non ricordo come fu assunta né quale fosse il suo inquadramento contrattuale.”

La teste ... iarta, dal 2014 responsabile del servizio bilanci e contabilità, ha dichiarato: “Conosco i ricorrenti, la ... ino solo di nome, L ... li ho incontrati varie volte poiché lavoravano in un ufficio vicino al mio, la I



lavorava con me. L. si occupava di gestione dei fornitori , caricamento fatture e pagamenti. Io ero la sua responsabile. So che l. aveva un contratto di somministrazione. Seguiva gli orari dell'ufficio degli altri dipendenti amministrativi con due rientri pomeridiani, e sei ore giornaliere per cinque giorni. Seguiva quella che era l'organizzazione generale dell'ufficio. Più o meno fanno tutti così. So che alcuni chiedono orari particolari ma non mi pare che lei li avesse chiesti”.

1f. la situazione di ciascun ricorrente risulta dettagliatamente descritta in ricorso.

La **L.** ha prestato attività lavorativa ininterrottamente, per quasi sette anni, dal 7 agosto 2009 al 31 maggio 2016 svolgendo le medesime mansioni di impiegata amministrativa, in regime di subordinazione, dapprima in forza di un “contratto di collaborazione a progetto” poi con decorrenza dal 1.2.2011, in forza di contratto di lavoro somministrato a termine per lo svolgimento di mansioni impiegate “causa carenza di organico...”, prorogato più volte.

E' stata organicamente e strutturalmente inserita nell'Ufficio “... ciale”, ricevendo schede di valutazione e il “premio incentivante la produttività”. Era in possesso del badge n. 393, veniva sottoposta a visita medica, effettuava due rientri pomeridiani usufruendo dei buoni pasto, era tenuta ad osservare le direttive di ..., rispettare l'orario di lavoro, giustificare eventuali assenze, registrare la propria presenza, aveva una postazione di lavoro ed utilizzava gli strumenti messi a sua disposizione dal datore di lavoro. Aveva un compenso fisso, anche durante le ferie, sganciato da qualunque risultato (l'ultima busta paga, maggio 2016 reca una retribuzione lorda di € 1.632,57).

La **L.** ha prestato attività lavorativa ininterrottamente, per oltre sei anni, dal 1 marzo 2010 al 31 maggio 2016, svolgendo le medesime mansioni di impiegata amministrativa, in regime di subordinazione, dapprima in forza di un “contratto di collaborazione a progetto”, poi in forza di contratto di lavoro somministrato a termine più volte prorogato. Svolgeva ordinaria attività amministrativa di *controllo della conformità edilizia* era stabilmente ed organicamente inserita negli uffici “...”. svolgeva mansioni del tutto estranee alle generiche causali indicate nei contratti di lavoro somministrato.

Il **Di ...** ha prestato attività lavorativa ininterrottamente, per oltre otto anni, dal 1 aprile 2008 al 31 maggio 2016, svolgendo le medesime mansioni di impiegato



amministrativo, in regime di subordinazione in forza di un “*contratto di collaborazione a progetto*”, poi ulteriore “*contratto di collaborazione a progetto*”, poi in forza di contratto di lavoro somministrato a termine più volte prorogato. Gli veniva riconosciuto il “*premio incentivante la produttività*”, con comunicazione indirizzata “*al dipendente Fabio*”, direttamente dall’Ufficio Risorse Umane di [redacted], senza alcun collegamento formale con la società di lavoro somministrato della quale il ricorrente era formalmente dipendente.

La [redacted] ha prestatto attività lavorativa in forza di contratto di lavoro somministrato a termine dal 5.10.2010, più volte prorogato. E’ passata formalmente alle dipendenze di diversa società di lavoro somministrato rimanendo assegnata agli uffici di [redacted] con mansioni di impiegata addetta all’Ufficio Economia e Finanza, in ragione di una causale del tutto generica

1g. Ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. si rinvia alla motivazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 237/2007 che riguarda un caso simile. Come nota il Tribunale era risultato accertato che “*le mansioni sono state svolte senza alcuna autonomia e secondo le direttive impartite dai dirigenti del servizio, con le caratteristiche quindi del lavoro subordinato*”, il ricorrente “*era pienamente inserito nell’organico del Comune, in quanto operava come gli altri dipendenti comunali addetti allo [redacted] e come questi era assoggettato al potere gerarchico ed alle direttive dei dirigenti del servizio, aveva l’obbligo di rispettare il medesimo orario di lavoro dei colleghi e doveva firmare il registro delle presenze ... inoltre doveva chiedere l’autorizzazione dei superiori gerarchici per assentarsi dal lavoro o per fruire delle ferie ... la retribuzione era predeterminata e veniva corrisposta a prescindere dall’esistenza di un incarico formale ...*”. E che “*Il rapporto di pubblico impiego che di fatto si è costituito tra il ricorrente ed i*

[redacted] deve ritenersi invalido, per cui risulta applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 2126 cod. civ. e dell’art. 36 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prevedono una tutela di carattere risarcitorio a favore del lavoratore che abbia reso prestazioni lavorative in violazione di norme imperative”.

La situazione accertata nella fattispecie concreta è identica.



1h. I ricorrente chiedono un importo corrispondente a 36 mensilità sulla base della indicata retribuzione mensile o che si tenga conto delle disposizioni di cui all'art. 18, commi 2, 3, 4, Statuto dei Lavoratori.

Ad avviso di questo Giudice si può seguire l'indicazione, sebbene fornita per un caso differente, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/16 e n. 4914/16 per la abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, che prevede un risarcimento del danno "nella misura fissata dall'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183" ovvero in "un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604" e ciò in quanto "il ricorso ai criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966, consente di calibrare l'importo dell'indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell'anzianità lavorativa), la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l'indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattuabili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonché le stesse dimensioni dell'impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti)".

1i. Tenuto conto di quanto sopra possono essere riconosciute, a titolo di risarcimento del danno, a mensilità, a e
7 mensilità ciascuno, a n. 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria e interessi.

2. le spese del giudizio possono essere compensate per metà, attesa la parziale soccombenza, mentre la resistente va condannato al pagamento della restante metà, come in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda subordinata proposta dai ricorrenti nei confronti della resist- a, in persona del rappresentante legale, condanna la



resistente a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, a D. ...
mensilità, ... 7 mensilità ciascuno, a ...
... n. 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con rivalutazione
monetaria e interessi;

- compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente al pagamento in favore
dei ricorrenti dell'altra metà che liquida in 7.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese
forfettarie, iva e cpa.

Bologna il 2.4.2019.

Il Giudice
Emma Cosentino



